




REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA DI MINORI UCRAINI

Art. 1 - Etica e Filosofia delle accoglienze di minori

- 1.1 L'unica etica perseguibile rimane quella di ospitalità temporanea dei minori a fine sociale e terapeutico, scoraggiando eventuali forme di adozione internazionale, assolutamente non perseguibili attraverso tali iniziative.**
- 1.2 E' severamente vietato aver conosciuto, prima del loro arrivo, i minori, i direttori, le maestre e aver visitato l'istituto di provenienza del bambino.**
- 1.3 I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in una logica altruistica e senza fini di lucro o di interessi di qualsiasi natura.
- 1.4 L'Associazione, nell'intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra la famiglia italiana e il minore, predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa, agevolando l'adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi. La famiglia non è comunque obbligata a riaderire all'iniziativa di accoglienza.
- 1.5 Indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante, che nel dare la disponibilità o meno a rifare l'esperienza deve essere chiara e definitiva, al fine di garantire pari opportunità, per tutti i bambini che vengono ospitati viene comunque programmato il rientro pluriennale in Italia fino all'età consentita in base ai regolamenti interni e alle leggi italiane e del paese di provenienza. Ogni minore può ritornare presso la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore. In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, potrà essere affidato ad altra famiglia.
- 1.6 I casi di mancato arrivo dei bambini si verificano normalmente in seguito a situazioni di emergenza quali malattie improvvise e adozioni.** Risulta evidente che la solidarietà più ampia si evidenzia quando tutte le famiglie danno la loro disponibilità alle eventuali "sostituzioni" del minore non legandoci a quello specifico bambino richiesto.
- 1.7 L'Associazione e le famiglie ospitanti si impegnano a:
-  Garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei suoi confronti.
 -  Delineare con chiarezza gli scopi e gli obiettivi dei programmi di accoglienza e di aiuto umanitario.
 -  Preparare psicologicamente i minori ospitati e le famiglie ospitanti portando a loro conoscenza le reciproche realtà di vita, costume, tradizione e cultura, nonché ad una filosofia del rispetto delle diversità

dell'ambiente di vita.

- Organizzare e garantire momenti di aggregazione e di incontro dei minori e delle relative famiglie ospitanti, promuovere attività sportive, culturali e ludiche durante la permanenza dei minori in Italia finalizzate ad evitare l'isolamento ed a migliorare la qualità del soggiorno.
- Salvaguardare i minori da possibili influssi negativi esercitati dai media (visione di scene televisive violente e/o scioccanti,...)

Art. 2 – Ruolo del Presidente

2.1 Il Presidente ha la responsabilità ed il dovere di:

- Preparare culturalmente e psicologicamente le famiglie ospitanti alle eventuali difficoltà di attuazione dei programmi di accoglienza, anche attraverso supporti psico - pedagogici esterni.
- Evitare con ogni mezzo il crearsi di aspettative diverse dallo scopo delle accoglienze umanitarie che non dovranno in nessun modo diventare un'anticamera per l'adozione.
- Sensibilizzare le famiglie al fine di non creare diversità e gelosie tra i minori soprattutto garantendo una coerente eguaglianza degli aiuti umanitari e finanziari che ogni famiglia intende destinare al bambino ospitato.
- Presiedere le riunioni di gruppo prima, durante e dopo il soggiorno dei bambini.
- Curare l'espletamento delle pratiche burocratiche di ogni famiglia per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

2.2 Il Presidente ha figura di interlocutore tra le famiglie ospitanti e il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2.3 Al di là di un'approvazione burocratica, **il Presidente si impegna ad appurare con tutti i mezzi in suo possesso** (comunque nel rispetto della privacy):

- a) che la famiglia ospitante sia idonea ad intraprendere tali iniziative di ospitalità
- b) che al minore vengano garantite le proprie libertà culturali e religiose.

2.4 Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di rifiutare l'adesione all'ospitalità di famiglie che con il loro comportamento possano compromettere il buon funzionamento delle iniziative, o qualora non le ritenga idonee.

2.5 E' facoltà e dovere del Presidente trasferire il minore ospitato presso una famiglia diversa da quella affidataria nel caso vengano a mancare le prerogative necessarie a garantire una felice permanenza del minore presso tale famiglia nell'interesse delle autorità competenti dandone tempestiva comunicazione all'accompagnatore del minore.

2.6 E' compito del Presidente:

- a) promuovere le iniziative di accoglienza nell'ambito del proprio territorio con qualsiasi mezzo consentito (conferenze, riunioni esplicative, volantaggio, etc...).
- b) organizzare raccolte di fondi, richieste di contributi ad Enti e Ditte, nella più ampia trasparenza e nel rispetto delle leggi dello statuto e del regolamento di gestione amministrativa.
- c) organizzare gite, feste, centri di incontro o iniziative di qualsiasi genere.
- d) coordinare e supervisionare le famiglie, i minori ospitati e gli interpreti durante la permanenza dei minori.
- e) garantire, anche attraverso la preposta commissione interna, la necessaria assistenza sanitaria ai minori prendendo accordi preventivi con i medici di basi e strutture sanitarie di zona.
- f) organizzare qualsiasi iniziativa atta ad agevolare i minori e le famiglie ospitanti.

Art. 3 – Ruolo delle Famiglie Ospitanti

3.1 La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico, preparata eventualmente ad affrontare particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. La famiglia ospitante affronta l'esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.

3.2 La famiglia che intende aderire al progetto:

- 1 può scegliere se ospitare un maschietto o una femminuccia e dare anche delle indicazioni circa l'età del minore desiderato. E' tuttavia auspicabile che un atto di solidarietà così elevato non venga offuscato dalla perdita di entusiasmo, qualora arrivasse un bambino di sesso o età differente da quella indicata;
- 2 **la scelta dell'eventuale adesione è consigliabile sia decisa e condivisa da tutto il nucleo familiare.**

3.3 Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale o di componenti del nucleo familiare, purchè non vengano a mancare le prerogative che garantiscono al minore ospitato il beneficio di una serena accoglienza.

3.4 La famiglia ospitante non conosce parenti e affini, che sono residenti nel territorio italiano, del minore ospitato.

3.5 Le singole famiglie non devono assolutamente avere nessun tipo di rapporto diretto con la Responsabile ucraina, i direttori, le maestre, il personale degli istituti, ambasciata e consolato italiano a Kiev se non mediato dall'associazione.

3.6 La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad una verifica da parte del Presidente e delle autorità competenti (Questura, Comitato per la tutela dei minori) che possono approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la famiglia a questo tipo di iniziativa.

3.7 Il capofamiglia al quale viene assegnato il minore ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini fissati nel permesso di soggiorno.

3.8 Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.

3.9 Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell'Associazione e delle strutture e autorità competenti che si occupano di vigilare sulla concreta ed effettiva applicazione dello statuto e del presente regolamento.

3.10 Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie, deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato.

3.11 I costi a carico di ogni famiglia potranno essere parzialmente abbattuti attraverso raccolte di fondi organizzate dall'Associazione e suddivise secondo le decisioni prese dalla stessa.

3.12 **Alla partenza è vietato dare somme in denaro ai minori e eventuali accompagnatrici.**

3.13 Ogni famiglia ospitante deve rispettare lo statuto, i regolamenti, le decisioni prese dall'Associazione e dal presidente.

3.14 **Ogni famiglia ospitante ha l'obbligo di partecipare agli incontri organizzativi, formativi e informativi almeno con la presenza di un familiare. Le famiglie ospitanti dovranno almeno per un giorno, a richiesta del presidente, durante la permanenza dei minori, ospitare presso di loro l'accompagnatrice che verificheranno il loro inserimento.**

3.15 **L'Associazione A.I.A. - ONLUS è esclusa da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il bambino affidato alla famiglia non arrivi in Italia per motivi indipendenti dall'organizzazione (malattia improvvisa, motivi familiari, motivi burocratici, ecc...).**

IN TAL CASO LA SOMMA VERSATA SARA' RIMBORSATA AL NETTO DELLE SPESE FISSE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PARI A EURO 120,00 (CENTOVENTI).

Art. 4 – Minori ospitati

4.1 **I minori vengono ospitati a partire dal sesto anno di età più 60 giorni fino ai dodici anni per il primo inserimento in famiglia.**

4.2 I minori provengono esclusivamente da istituti gemellati all'Associazione ed i loro nominativi vengono acquisiti dagli elenchi pervenuti dalle autorità locali.

4.3 **Non è consentito l'inserimento nei progetti di accoglienza di minori presentati da conoscenti o famiglie di altri minori già ospitati.**

4.4 Previa richiesta è prevista la priorità di affidamento alle famiglie che già ospitano un minore e che intendono ospitare anche i suoi fratelli o sorelle.

4.5 Nel caso di gemelli, i suddetti non devono essere divisi e vengono affidati alla stessa famiglia.

4.6 Ogni minore può essere ospitato negli anni successivi presso la stessa famiglia.

4.7 I minori potranno essere ospitati nel periodo estivo e natalizio per uno o tre mesi per un massimo di 120 giorni l'anno.

4.8 I minori che venissero ospitati durante l'anno al di fuori dei progetti di accoglienza dalla stessa famiglia o da altra vengono esclusi dai progetti futuri.

4.9 **Sono vietati viaggi presso gli istituti dei minori ospitati se non autorizzati dall'Associazione; nel caso in cui la famiglia decidesse, nonostante il divieto, di fare questi viaggi, l'associazione non garantirà assistenza in luogo.**

4.10 Nel caso in cui la famiglia ospitante per motivi personali interrompa il ciclo di accoglienza o

rinunci ad ospitare lo stesso minore, quest'ultimo viene reinserito nel progetto di accoglienza successivo ed affidato ad altra famiglia.

4.11 Per consentire un sereno svolgimento delle iniziative di accoglienza e tutelare i diritti del minore, espresse richieste da parte del minore stesso o delle autorità competenti di poter cambiar famiglia possono essere prese in considerazione in qualsiasi momento indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante.

4.12 Il limite di rientro attraverso progetti di accoglienza terapeutica è fissato sino al compimento del sedicesimo anno di età.

NORME PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI ALLE FAMIGLIE OSPITANTI

RESPONSABILITA' Organi di controllo preposti sono: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Comitato per la tutela dei minori stranieri i quali hanno rilasciato il loro nulla-osta all'iniziativa di accoglienza sulla base delle garanzie di idoneità offerte dall'Associazione proponente. Al momento dell'affidamento temporaneo la famiglia ospitante firma **la scheda di presa responsabilità**. Da questo momento la famiglia ospitante diventa responsabile del bambino al momento dell'affidamento, per tutta la durata del soggiorno e oltre al vitto e alloggio dovrà garantirne il suo rimpatrio secondo i termini imposti dalla legge in vigore.

ASSICURAZIONE Ogni bambino ha una copertura assicurativa che prevede una copertura in caso di morte o invalidità permanente e spese di cura. Ogni altra spesa non contemplata resta intesa a carico della famiglia ospitante.

EMERGENZA SANITARIA Diversi medici e strutture sanitarie locali si sono resi disponibili a collaborare gratuitamente (vedi allegato elenco). E' possibile in caso di necessità contattare il proprio medico curante oppure i medici indicati dal Responsabile del Progetto che hanno garantito la loro disponibilità gratuita.

In caso di urgenze mediche ove sia necessario una prestazione di pronto soccorso o ricovero ospedaliero ogni famiglia ospitante dovrà attenersi scrupolosamente al seguente comportamento:

1 — Avvisare il Responsabile del Progetto.

2 — Se eventualmente richiesto **NON FIRMARE** alcun documento. Far presente la situazione del minore e attendere disposizioni dal Responsabile del Progetto.

3 — Procedere al ricovero del minore solo in caso di effettiva necessità

4 — Alla dimissione del ricoverato la famiglia ospitante dovrà richiedere la cartella clinica.

DIVIETI SANITARI In casi di estrema necessità è possibile sottoporre i minori ad esami, analisi o trattamenti **SOLO SE MUNITI di RICHIESTA SCRITTA** da parte del Responsabile del Progetto.

TRASPORTI Il Responsabile del Progetto accoglierà e ricondurrà i bambini ucraini all'aeroporto e provvederà al loro smistamento e trasferimento nel luogo prestabilito per l'affidamento alle rispettive famiglie. Per motivi organizzativi e di responsabilità non sono consentite iniziative personali per il trasferimento dei bimbi da e per l'aeroporto né da parte della famiglia ospitante né da affini. La violazione di questa regola avrà come pena l'esclusione della famiglia dai futuri progetti di accoglienza.

TRASFERIMENTI DEI BAMBINI FUORI PROVINCIA E' possibile, in forma privata, portare i bambini fuori provincia ma è necessario segnalare lo spostamento al Responsabile del Progetto lasciando un recapito ed un numero di telefono del luogo ove il bambino risiederà momentaneamente durante lo spostamento. Tutto questo si rende necessario perchè gli organi preposti al controllo devono essere informati di ogni spostamento del minore straniero e perchè lo stesso possa essere immediatamente rintracciato nel caso di un rimpatrio improvviso nel proprio paese.

INTERPRETI Ogni gruppo di minori giunge in Italia con la propria accompagnatrice interprete. Come da regolamento da esse sottoscritto le interprete sono a disposizione 24 ore su 24 delle famiglie ospitanti per qualsiasi necessità. E' possibile contattare l'accompagnatrice tramite il Responsabile del Progetto.

TRATTAMENTO DATI I Suoi dati saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Leg. 196/03), utilizzati dall'A.I.A. esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati né diffusi, al di fuori degli incaricati nominati dall'A.I.A. I Suoi dati personali saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze previste dalla legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per proseguire il rapporto con l'A.I.A. In qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti (vedi Art.7 del D.lgs. 196/2003) rivolgendosi al Titolare del trattamento A.I.A., via Ostia n,8,c.a.p. 90018 Termini Imerese (Pa).

TRATTAMENTO DATI FISCALI DELLA DONAZIONE L'associazione A.I.A. è un ONLUS, pertanto ogni somma versata a suo favore a titolo di liberalità consente al donatore la detrazione d'imposta ai sensi dell'Art. 15 del D.P.R. 917/1986. Ai fini fiscali la ricevuta del versamento deve essere conservata insieme alla dichiarazione dei redditi.

RECAPITI TELEFONICI:

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Sig. NICOLINI FRANCESCO

328/9213722 329/4530846

Sig.Stella

328/5356147

Associazione:

091/8112389 – 091/8112714 in orari d'ufficio (09.00/13.00 – 16.30/20.00)

328/9213722 – 329/4530486 dal Lunedì al Venerdì, Sabato e Domenica solo per casi di emergenza.